

Statuto dell'Associazione

“Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento”

Art. 1 – Costituzione e sede

Ai sensi delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni, e delle leggi vigenti in materia, è costituita l'Associazione denominata “Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento”.

L'Associazione ha sede in Trento in via Belenzani 6.

Essa è retta dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, tra gli associati, attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori della Cooperazione Trentina.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- Organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- Organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per il sostegno di soggetti in condizioni di obiettivo disagio e di popolazioni di Paesi in via di sviluppo;
- Redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore degli associati;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi del Terzo Settore, operanti negli ambiti della utilità e solidarietà sociale;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche a titolo di rapporti contributivi e convenzionati.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

I Soci si dividono in Soci fondatori e ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche Socie della Cassa Rurale di Trento B.C.C. di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino al compimento del trentaseiesimo anno di età).

Per favorire una partecipazione "convinta e consapevole" dei più giovani, possono aderire all'Associazione, per un "periodo di prova" non superiore a 2 anni e con la titolarità dei medesimi diritti e doveri degli associati, anche i figli dei Soci della Cassa Rurale di Trento B.C.C., di età compresa tra i 18 ed i 27 anni (fino al compimento del ventottesimo anno di età); decorso tale periodo, la partecipazione all'Associazione, sarà subordinata all'effettiva titolarità dello status di Socio della Cassa Rurale di Trento B.C.C..

Art. 5 – Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati fatta per iscritto in carta libera.

L'accettazione delle domande viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data di delibera dello stesso. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle riunioni dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni, oltreché per ogni altra questione di competenza dell'organo assembleare;
- b) di beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dall'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) di cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- c) di partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o per esclusione.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto a decorrere dalla data del provvedimento di accettazione dello stesso organo esecutivo.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo:

- a) per la perdita dei requisiti di base per i quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statutarî, ovvero per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio potrà proporre appello alla prima Assemblea ordinaria generale utile. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Gli organi sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i Revisori dei conti.

Gli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere rieletti, revocati e sostituiti in ogni momento dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'assemblea dei Soci

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Rappresenta il massimo organo deliberante e provvede all'elezione degli organi sociali.

L'assemblea approva lo Statuto, le sue modificazioni, elegge il Consiglio Direttivo e dà agli organi sociali le direttive generali per il funzionamento dell'Associazione.

Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno per approvare il bilancio e la relazione programmatica delle varie attività ed in modo straordinario per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, le procedure di liquidazione dei beni in possesso dell'Associazione.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché nei seguenti casi:

- a) per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene mediante comunicazione esposta presso la Sede legale dell'Associazione con almeno 15 giorni di preavviso – recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea. Nel rispetto dei tempi sopra descritti, la convocazione potrà avvenire anche con altri mezzi idonei.

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno trenta giorni.

Ha diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, il Presidente della Cassa Rurale di Trento B.C.C. o una persona da lui designata a rappresentarlo.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci. Le deliberazioni in assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in assemblea straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro Socio dietro delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rappresentare altri Soci, nemmeno dietro delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e, in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12 – Forma di votazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per richiesta di un terzo dei presenti e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea, in questo caso sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, e in generale sull'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Ha diritto a partecipare alle riunioni, ma senza facoltà di voto, il presidente della Cassa Rurale di Trento B.C.C. o una persona sua delegata.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute, analiticamente documentate, previa autorizzazione del consiglio direttivo.

Art. 14 bis – Durata in carica e sostituzione dei consiglieri

I Consiglieri durano in carica tre esercizi; scadono in numero di tre il primo, secondo e terzo esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità. I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al presidente. L'assenza ingiustificata di un Consigliere da più di 3 riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Consiglio medesimo.

In caso di dimissione o di mancanza di un membro del Consiglio, anche per esclusione dello stesso per decisione ex comma precedente, lo stesso provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.

I consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) nominare il Presidente;
- 2) nominare il Vicepresidente;
- 3) nominare il Segretario;
- 4) nominare il Cassiere;
- 5) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 6) predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 7) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- 8) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- 9) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- 10) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta al trimestre, su convocazione del Presidente e su domanda di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate – con mezzi scritti idonei – con un preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dallo stesso e dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati i Revisori dei conti con funzioni consultive.

Art. 17 – Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai Soci, a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Cassa Rurale di Trento B.C.C. ed è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 17bis – Rapporti con la Cassa Rurale di Trento B.C.C.

Le parti definiscono, in apposito accordo scritto rivedibile annualmente, sia la modalità sia la tempistica relative all'interscambio di idee, alla valutazione dell'operato già realizzato nonché alla valutazione dei progetti dell'Associazione. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della Cassa Rurale di Trento B.C.C.

Art. 18 – Elezioni dei Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea ordinaria in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei Revisori dovrà essere dipendente della Cassa Rurale di Trento B.C.C..

La scadenza dei Revisori sarà in blocco e coinciderà con la scadenza del Consiglio.

I Revisori dei conti non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute ed analiticamente documentate.

Art. 19 – Revisori dei conti

Ai Revisori dei conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione e sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Essi devono redigere la relazione da presentare all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contribuzione annuale della Cassa Rurale di Trento B.C.C. nella misura definita "anno per anno" dagli accordi tra le parti;
- importi a carico dei Soci per la compartecipazione alle attività realizzate;
- quote associative dei soci e contributi da associati e da terzi;
- contributi da parte di Enti locali;
- entrate da attività commerciali, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

Art. 21 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 22 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea generale per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico finanziario.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, anche costituendo fondi di riserva indivisibili.

Art. 24 **Norme generali**

L'esercizio sociale inizia il 1° di luglio e termina il 30 di giugno di ogni anno.

L'amministrazione dell'Associazione viene affidata al Segretario, la contabilità viene affidata al Cassiere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – **Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Trento, 23 aprile 2010